

## ATTI PUBBLICATI

# Delibere del Consiglio Metropolitano

Repertorio Generale: **57 del 29/11/2017**

Protocollo: **235907/2017**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.2/2016/6**

In Pubblicazione: dal **30/11/2017** al **15/12/2017**

Data di Approvazione: **29/11/2017**

Proponente: CONSIGLIERE MEZZI PIETRO

**OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E SUA RINOMINAZIONE IN "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I."**

Allegato:  Apri

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

## Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).





## CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2017

Rep. n.57/2017

Atti n. 235907/7.2/2016/6

**Oggetto: Revisione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e sua rinominazione in “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”.**

Sindaco Metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri Metropolitani in carica:

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Agogliati Barbara                       | 13. D'Alfonso Franco Maria Antonio  |
| 2. Ballarini Marco                         | 14. Del Ben Daniele                 |
| 3. Bastoni Massimiliano                    | 15. Di Lauro Angelo Antonio         |
| 4. Bellomo Vito                            | 16. Mantoan Giorgio                 |
| 5. Bocci Paola                             | 17. Maviglia Roberto                |
| 6. Braga Alessandro                        | 18. Mezzi Pietro                    |
| 7. Buscemi Elena                           | 19. Musella Graziano                |
| 8. Carrettoni Marco                        | 20. Palestra Michela                |
| 9. Ceccarelli Bruno                        | 21. Trezzi Siria                    |
| 10. Censi Arianna Maria                    | 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 11. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 23. Vassallo Francesco              |
| 12. Cucchi Raffaele                        | 24. Villa Alberto                   |

Presiede, in assenza del Sindaco Metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca Metropolitana Arianna Maria Censi.

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Agogliati, Bocci e Braga.

DIREZIONE PROPONENTE: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

**Oggetto: Revisione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e sua rinominazione in “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”.**

### **RELAZIONE TECNICA:**

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 16/2/2006, così come modificata dalla delibera n. 46 dell’11/10/2007, e ulteriormente modificata dalla deliberazione n. 55 del 26/10/2010, è stata istituita, ai sensi dell’art. 81, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, la Commissione per il paesaggio, con contestuale approvazione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

La Commissione per il paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle relative sanzioni di competenza della Città metropolitana (art. 80, commi 4, 7, 9 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).

L’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., nell’istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio, demanda alla Giunta regionale il compito di dettare i requisiti di organizzazione e di competenza scientifica.

La Giunta regionale, con delibera n. VIII/7977 del 6/8/2008 e ss.mm.ii., si limita a indicare i requisiti che i componenti delle Commissioni per il paesaggio devono possedere, riservando poi a ciascun Ente il compito di fissarne il numero dei componenti, con il solo limite per gli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di un numero minimo di 5, compreso il Presidente, e le modalità di funzionamento della stessa.

La normativa regionale, pertanto, sia per quanto attiene l’indicazione dei membri della Commissione, sia per quanto riguarda le modalità di funzionamento della stessa, demanda le relative decisioni a ciascun Ente titolare di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica.

Le motivazioni di tale rinvio sono da ricercare nella circostanza che ogni Ente, nella diversità dei progetti da esaminare e di cui valutare l’impatto, ovvero dal numero delle pratiche, dalla loro complessità, può individuare il numero dei componenti, differenziando le competenze di cui dovranno essere titolari i singoli esperti e le modalità di partecipazione ed espressione dei pareri.

Sono inoltre sopravvenute disposizioni normative in modifica alla L.R. n. 12/2005, in riferimento sia alla ripartizione delle funzioni amministrative (art. 80), sia in riferimento all’istituzione delle commissioni per il paesaggio (art. 81). In particolare, sono state ridefinite le competenze in materia di trasformazione del bosco (accorpamento degli interventi di trasformazione del bosco con le opere che comportano anche trasformazione del bosco), e sono state ulteriormente ampliate e specificate le competenze delle commissioni per il paesaggio. Pertanto si rende necessario aggiornare il testo sulla base delle sopravvenute modifiche normative.

Inoltre il tempo intercorso dall’ultima approvazione del Regolamento rende necessario, per ragioni

di opportunità, procedere alle modifiche di seguito sintetizzate:

- eliminare la Sezione 1 riguardante le fasi del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in quanto le relative fasi trovano già compiuta disciplina in fonti normative di rango primario;
- ridurre il numero dei componenti della Commissione da n.9 a n.5 membri per ragioni di efficienza, efficacia e celerità delle sedute;
- precisare la determinazione delle sanzioni con particolare riferimento a quelle con valore forfettario;
- affidare l'applicazione e la riscossione delle sanzioni paesaggistiche in capo al Settore competente al rilascio delle relative autorizzazioni.

Si è reso, inoltre, necessario aggiornare ed integrare varie disposizioni in base alle novità normative, nel frattempo intervenute.

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 che autorizza i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2017.

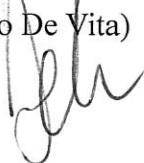
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT".

data 10 ottobre 2017

Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale  
e Programmazione delle infrastrutture  
(dott. Emilio De Vita)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale è stata conferita al Consigliere Pietro Mezzi la delega alla materia “Pianificazione Territoriale, Parchi, Ambiente”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle infrastrutture;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;

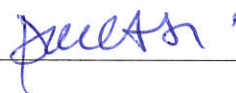
Visto l'esito della votazione;

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

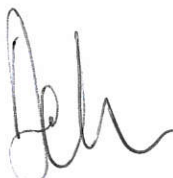
IL RELATORE: nome Pietro Mezzi

data 22.11.17 firma

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita  
data 10/10/17 firma

IL DIRETTORE

nome  
data firma

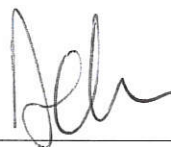
☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome dott. Emilio De Vita

data 10/10/17

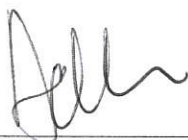
firma

**VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 10/10/17 firma

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- ☐ Favorevole  
☐ Contrario

**IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE  
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO**

nome

data

firma

La Vicesindaca Metropolitana dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Carrettoni, Cocucci, Di Lauro, Uguccione e Villa.

E così risultano presenti la Vicesindaca Metropolitana Censi e n. 17 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, la Vicesindaca Metropolitana dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore, due contrari (Consiglieri Bellomo e Musella) e tre astenuti (Consiglieri Bastoni, Braga e Cucchi).

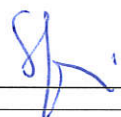
La Vicesindaca Metropolitana dà atto del risultato della votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

  
\_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 30/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

  
\_\_\_\_\_

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO**  
**per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio**  
**e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**  
**ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.**

**INDICE**

Art. 1 Finalità

**SEZIONE PRIMA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Art. 2 Istituzione della Commissione per il paesaggio

Art. 3 Competenze

Art. 4 Composizione

Art. 5 Nomina

Art. 6 Durata

Art. 7 Convocazione

Art. 8 Validità delle sedute e delle decisioni

Art. 9 Istruttoria tecnico-amministrativa

Art. 10 Attività di segreteria

Art. 11 Criteri per l'espressione del parere

Art. 12 Sopralluoghi e audizioni

Art. 13 Compensi

**SEZIONE SECONDA – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNiarIE**

Art. 14 Ambito di applicazione

Art. 15 Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 16 Calcolo del maggior profitto (S) conseguente alla realizzazione delle opere abusive

Art. 17 Valori forfettari del maggior profitto (S)

Art. 18 Calcolo del danno arrecato

Art. 19 Modalità di pagamento

Art. 20 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica

Art. 21 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Art. 22 Norma transitoria

Art. 23 Entrata in vigore

**Art. 1 Finalità**

Il presente regolamento disciplina nella Sezione Prima l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e nella Sezione Seconda si occupa dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di opere realizzate in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica.

**SEZIONE PRIMA- LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO****Art. 2 Istituzione della Commissione per il paesaggio**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. è istituita la Commissione per il paesaggio della Città metropolitana di Milano (di seguito denominata Commissione).

**Art. 3 Competenze**

Secondo quanto disposto dall'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione è l'organo tecnico-consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito:

1. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in regime ordinario, all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 42/2004 e alle autorizzazioni paesaggistiche in regime semplificato di cui all'art. 11 del D.P.R. 31/2017 in riferimento:
  - agli interventi di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
  - agli interventi di trasformazione del bosco, nonché alle opere che comportino anche trasformazione del bosco, qualora ricadano in territori esclusi dai parchi regionali e dalle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 80, comma 7, della citata legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
  - agli interventi di competenza comunale, qualora il Comune, o eventualmente l'unione di Comuni, non sia riconosciuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 80, comma 9, della citata legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
2. al giudizio di impatto paesistico dei progetti previsto dalla normativa del piano paesaggistico regionale;
3. a ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

**Art. 4 Composizione**

La Commissione è composta da cinque membri esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante selezione pubblica, sulla base di comparazione e valutazione dei curricula dei candidati, nel rispetto dei criteri e dei requisiti disposti dalla Regione con D.G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i.

La valutazione dei curricula pervenuti viene effettuata da un nucleo di valutazione preventivamente individuato dal Dirigente del Settore a cui è attribuita la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipano di norma, senza diritto di voto:

- il tecnico di Città metropolitana istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- il tecnico di Città metropolitana istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione all'attività a cui fanno riferimento gli interventi;
- il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco, nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.

#### **Art. 5 Nomina**

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il presidente e il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto del Sindaco metropolitano, sulla base della lista dei candidati idonei individuati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 6 Durata**

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica prima della scadenza del mandato di uno dei componenti della Commissione, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo alla lista dei candidati idonei e secondo le modalità di cui al precedente articolo.

#### **Art. 7 Convocazione**

La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno.

#### **Art. 8 Validità delle sedute e delle decisioni**

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente vicario, e altri due componenti la Commissione stessa.

La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione, nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra l'argomento oggetto di parere e specifici interessi propri o di parenti o affini, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **Art. 9 Istruttoria tecnico - amministrativa**

Il Settore a cui è attribuita la competenza in materia di rilascio di provvedimento paesaggistico esercita anche i relativi compiti istruttori.

La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere i propri pareri in sede di prima convocazione. I pareri della Commissione debbono essere congruamente motivati, anche nei casi in cui siano favorevoli.

Qualora sia rilasciato un provvedimento paesaggistico non conforme al parere della Commissione per il paesaggio, tale discostamento viene motivato adeguatamente.

### **Art. 10 Attività di segreteria**

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito dell'Area all'interno della quale è individuato il Settore a cui è attribuita la competenza in materia.

Il segretario della Commissione, designato con atto del Direttore del Settore competente, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze, sottoscritti da tutti i membri della Commissione e dal segretario, ed alla loro raccolta ed archiviazione.

### **Art. 11 Criteri per l'espressione del parere**

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso e agli specifici criteri di gestione del vincolo, ove esistenti, emanati dalla Regione.

Nel caso dei vincoli operanti ope legis ("ex Galasso"), si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di tutela, nonché la conformità alle prescrizioni, espressi dagli strumenti di pianificazione aventi valenza paesaggistica e, in particolare: dal Piano Paesaggistico Regionale; dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP e, in futuro, dal Piano territoriale metropolitano); dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi ove ricorra il caso; dai PGT, con particolare riferimento alla componente paesistica.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, i contenuti paesistici e ambientali trattati negli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui:

- I "Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006", assunti con D.G.R. 22 dicembre 2011 – n. IX/2727 (BURL S.O. n. 2 del 13 gennaio 2012)
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045 (BURL 2° Suppl. Straord. al n. 47 del 21 novembre 2002);
- Le "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" di cui alla D.G.R. 25 luglio 2013 – n. X/495 (BURL S.O. n. 31 del 2 agosto 2013);
- Le "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2008 – n. 8/8837 (BURL 3° Suppl. Straord. al n. 6 del 13 febbraio 2009);
- Le "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" di cui alla D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298 (S.O. n. 17 del 27 aprile 2012);
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 – n. 6/48740 (BURL 1° Suppl. Straord. al n. 19 del 9 maggio 2000).

**Art. 12 Sopralluoghi e audizioni**

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3, l.r. n. 12/2005.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

**Art. 13 Compensi**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. la partecipazione alla Commissione è gratuita.

## SEZIONE SECONDA – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

### Art. 14 Ambito di applicazione

L'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 dispone l'applicazione della sanzione amministrativa in caso di interventi eseguiti in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica.

In particolare, sulla base dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 viene disposta l'irrogazione della sanzione amministrativa della rimessione in pristino qualora il trasgressore non vi provveda a proprie spese o della sanzione amministrativa pecuniaria solo in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica postumo. Infatti, in forza dell'art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. *“qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*.

Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica a norma dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'applicazione e la riscossione della sanzione sono in capo al Settore a cui è attribuita la competenza in materia.

### Art. 15 Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative

La casistica applicativa delle due sanzioni amministrative (rimessione in pristino/sanzione pecuniaria) ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. può essere così declinata:

1. nel caso in cui l'abuso sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al maggior profitto conseguito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 16, in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale;
2. qualora, invece, l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato un'alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera e la rimessione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore, nel caso in cui quest'ultimo non vi provveda.
3. infine, se l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore al paesaggio rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno arrecato determinato dal profitto conseguito aumentato di una percentuale variabile in relazione al valore paesaggistico della zona (ambiti di rilevanza paesistica o naturalistica desunti dagli elaborati, ora, del PTCP ed, in futuro, dal Piano territoriale metropolitano, sensibilità paesaggistica alta o molto alta attribuita dallo strumento urbanistico locale) in cui l'abuso è stato realizzato, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 18, oltre alla possibilità di prescrivere l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni paesaggistiche.

I suddetti casi vengono individuati a seguito delle specifiche valutazioni espresse dalla Commissione per il paesaggio in sede di formulazione dei propri pareri sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Nel calcolo della sanzione pecuniaria verranno considerati inoltre i seguenti criteri:

- in caso di interventi realizzati in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità e proporzionalità, quest'ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;
- nel caso in cui, per la particolare tipologia dell'intervento realizzato non assimilabile neppure per analogia alle casistiche previste per i valori forfettari di cui al successivo art. 17, non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004, quest'ultima non potrà essere comunque inferiore a euro 500,00, come indicato dall'art. 83 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.;
- qualora l'istanza di compatibilità paesaggistica comprenda più opere per ciascuna di esse dovrà essere conteggiata la corrispondente sanzione, così come sopra definito, e la sommatoria delle stesse contribuirà alla determinazione della sanzione finale.

#### **Art. 16 Calcolo del maggior profitto (S) conseguente alla realizzazione delle opere abusive**

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto di valutazione e all'ambito del territorio su cui è localizzato. La stima è depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$\text{MAGGIOR PROFITTO (S)} = (V_{vm} - C_{um}) \times A_m \times R_e \times S_c$$

Dove:

**V<sub>vm</sub>** Valore venale medio

**C<sub>um</sub>** Costo unitario medio

**A<sub>m</sub>** Coefficiente di maggiorazione (Ambiti di localizzazione)

**R<sub>e</sub>** Coefficiente di maggiorazione (Rete ecologica)

**S<sub>c</sub>** Superficie di riferimento

Tale formula è di riferimento per gli interventi e le opere, realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., valutabili in termini di superfici/volumi. Per gli altri interventi è desunta in maniera forfettaria mediante l'applicazione di valori tabellari, graduati in funzione dell'intervento, come specificati nel successivo art. 17.

I parametri ed i coefficienti per determinare l'ammontare dell'indennità pecuniaria (S) sono i seguenti:

#### Valore venale medio (V<sub>vm</sub>)

Il V<sub>vm</sub> è il valore di riferimento a metro quadrato per il calcolo dell'indennità pecuniaria. Ai fini di una semplice ed oggettiva valutazione, il dato è desunto dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Per un equilibrato calcolo della sanzione, ed una sua progressività in base al valore economico dell'opera realizzata, occorre individuare il valore attribuito dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari riferito alla zona omogenea di mercato (zona OMI) del territorio in cui ricade l'intervento. Nel caso di zona non specificamente classificata si dovrà far riferimento alla zona contermini più affine per caratteristiche. Tra i diversi valori stimati dall'Osservatorio per la zona e la tipologia di immobile di riferimento, si prenderà in considerazione il valore riferito allo stato conservativo "Normale" e inserito nella colonna "Minimo" del Valore di Mercato (€/mq).

### Costo unitario medio di produzione (Cum)

Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l'indennità pecuniaria. Tale valore è desunto dalla tabella con gli importi per il calcolo del costo di costruzione da reperire nel Comune in cui ricade l'intervento, riferito all'anno in cui viene presentata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il titolare dell'istanza deve produrre preventivamente la perizia di stima "asseverata", per determinare quanto sopra, a firma di tecnico abilitato.

### Coefficiente di maggiorazione in riferimento agli ambiti su cui ricade l'intervento (Am)

Il coefficiente di maggiorazione "Am" si applica, come di seguito indicato, qualora gli interventi ricadano negli ambiti di qualificazione paesaggistico - ambientale individuati nelle Tav. 2 del PTCP e nelle corrispondenti Tavole del futuro Piano territoriale metropolitano:

- Ambiti di rilevanza naturalistica, ambiti di rilevanza paesistico-fluviale = 1,30
- Ambiti di rilevanza paesistica = 1,20
- Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica = 1,10

Nel caso di compresenza di diversi ambiti si applicherà la somma dei coefficienti.

### Coefficiente di maggiorazione relativo alla rete ecologica (Re)

Il coefficiente di maggiorazione "Re" si applica, come di seguito indicato, qualora gli interventi ricadano negli elementi della rete ecologica individuati nelle Tav. 4 del PTCP e nelle corrispondenti Tavole del futuro Piano territoriale metropolitano:

Corridoi primari = 1,20

Gangli principali = 1,10

### Coefficienti di riduzione delle superfici di riferimento (Sc)

Sono stati attribuiti coefficienti di riduzione per le superfici relative a vani accessori, o pertinenziali, rispetto alla superficie del vano utile identificato come ordinario.

1. Vano utile 1,00
2. Vano accessorio 0,90
3. Superficie accessoria (balconi, logge, porticati, tettoie, etc.) 0,60.

### **Art. 17 Valori forfettari del maggior profitto (S)**

Per gli interventi, realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, ed esclusi gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 31/2017, per i quali non sia possibile una valutazione dell'utile conseguito mediante perizia di stima secondo la metodologia di cui al precedente art. 16, il presente Regolamento stabilisce un valore forfettario del profitto conseguito espresso in unità (euro al metro lineare o al metro quadrato oppure al metro cubo) oppure a corpo (valore per ogni singolo intervento).

Qualora l'intervento realizzato ricomprenda più opere riferibili a due o più tipologie di interventi nella tabella sottostante, verranno considerati i corrispondenti parametri di riferimento sommati tra loro.

| N. | Categorie di interventi<br>(realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, ed esclusi gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 31/2017) | Tipologie specifiche di interventi                                                                                                                                              | Valore forfettario      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Ristrutturazione edilizia (art. 27 della L.R. 12/2005)                                                                                                                   | <i>(interventi per i quali non è applicabile il calcolo del profitto conseguito)</i>                                                                                            | € 3500,00               |
| 2  | Restauro e risanamento conservativo (art. 27 della L.R. 12/2005)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | € 3000,00               |
| 3  | Manutenzione straordinaria (art. 27 della L.R. 12/2005)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | € 2500,00               |
| 4  | Manufatti accessori (balconi, logge, porticati, tettoie aperti almeno su tre lati, gazebo e pergolati)                                                                   | fino a mq 50                                                                                                                                                                    | € 500,00                |
|    |                                                                                                                                                                          | da mq. 51 a 500                                                                                                                                                                 | € 900,00                |
|    |                                                                                                                                                                          | da mq. 501 a 1300                                                                                                                                                               | € 1500,00               |
|    |                                                                                                                                                                          | oltre i 1300,00 mq                                                                                                                                                              | € 1500,00 + € 1,20 €/mq |
| 5  | Interventi sui prospetti degli edifici esistenti                                                                                                                         | apertura di porte e/o finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; posa di tende da sole, ecc.                                                      | 500 € cadauno           |
|    |                                                                                                                                                                          | interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, rivestimenti esterni modificativi di quelli preesistenti                                                         | 500 €                   |
|    |                                                                                                                                                                          | inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere e parapetti                                                                                                                     | 125 €/ml                |
| 6  | Interventi sulle coperture degli edifici esistenti                                                                                                                       | rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifica all'inclinazione e alla configurazione delle falde; inserimento di canne fumarie o comignoli | 500 €                   |
| 7  | Interventi di modifica delle aree di pertinenza di edifici esistenti e nelle aree libere                                                                                 | pavimentazioni, rampe, scivoli, marciapiedi, opere di urbanizzazione (che non abbiano determinato incremento di superficie utile)                                               | 125 €/mq                |
|    |                                                                                                                                                                          | realizzazione o modifica di cancelli                                                                                                                                            | 500 €                   |
|    |                                                                                                                                                                          | realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno, muri di cinta, recinzioni                                                                                         | 125 €/ml                |
|    |                                                                                                                                                                          | posa in opera e/o modifica di cartelli insegne per                                                                                                                              |                         |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 | attività commerciali e altri mezzi pubblicitari non temporanei. Interventi di arredo permanenti comportanti installazione di manufatti (panchine, illuminazione, ecc.)                                                        | 500 €                                                                                                                                             |
| 8  | Installazione di impianti tecnologici                                                           | condizionatori, caldaie, parabole o antenne, impianti per l'accesso alle reti di comunicazione e interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, serbatoi, cisterne, pompe di calore, opere di presa, nuovi pozzi          | 500 €                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                 | pannelli solari, termici, fotovoltaici.                                                                                                                                                                                       | 125 €/mq                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                 | sostituzione e/o modifica di cabine elettriche e/o del gas, linee elettriche e telefoniche                                                                                                                                    | 500 €                                                                                                                                             |
| 9  | Interventi che comportano la modifica della morfologia del terreno                              | Interventi di riempimento con funzione antiersiva e ripristino di opere di difesa esistenti sulle sponde dei fiumi e dei laghi                                                                                                | 150 €/mc                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                 | Movimenti di terra (Scavi e riporti)                                                                                                                                                                                          | Fino a 15 mc € 500,00<br>Oltre i 15 mc fino a 100 mc: € 500,00 + € 20 €/mc oltre i 15 mc<br>Oltre i 100 mc: € 2.200,00 + € 50 €/mc oltre i 100 mc |
| 10 | Opere riguardanti derivazioni                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | 500 €                                                                                                                                             |
| 11 | Utilizzo materiali o colori differenti rispetto a quelli autorizzati                            |                                                                                                                                                                                                                               | 500 €                                                                                                                                             |
| 12 | Modifiche degli assetti vegetazionali, compresi ambiti boscati, e abbattimento alberi di pregio | Modifiche di assetti vegetazionali, trasformazioni del bosco<br><br><i>La superficie interessata è determinata mediante perizia effettuata, a spese del trasgressore, da parte di tecnico agronomo o forestale abilitato.</i> | € 1000 fino a 500 mq<br>oltre 500 mq: € 500 + 3 €/mq oltre i 500 mq                                                                               |
|    |                                                                                                 | abbattimento di alberi di pregio in contesti tutelati ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004                                                                                                                                         | 1000 €/albero                                                                                                                                     |

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nella tabella sopra riportata saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi per analogia.

La sanzione pecuniaria, comunque calcolata e per qualsiasi tipologia di opera abusiva, non può essere inferiore a euro 500,00.

#### **Art. 18 Calcolo del danno arrecato**

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno arrecato (Da) viene sintetizzato dalla seguente formula:

$$\text{DANNO ARRECATO (Da)} = S \times Am \times Re \times Sp$$

in cui:

**S** = Maggior profitto

**Am** = Coefficiente di maggiorazione relativo agli ambiti su cui ricade l'intervento, come definito dal precedente art. 16

**Re** = Coefficiente di maggiorazione relativo alla rete ecologica come definito dal precedente art. 16

**Sp** = Coefficiente di maggiorazione riferito alla sensibilità paesaggistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale all'area oggetto di intervento, così determinato:

Sensibilità paesaggistica molto alta = 2,00

Sensibilità paesaggistica alta = 1,70

Nel caso in cui, per la specifica localizzazione dell'opera, non fosse possibile l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, il danno arrecato sarà calcolato pari al maggior profitto incrementato del 50%.

#### **Art. 19 Modalità di pagamento**

Il pagamento dell'importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordine di versamento della sanzione pecuniaria. Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista, comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

#### **Art. 20 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

Il ritiro del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato al deposito dell'attestazione dell'avvenuto versamento della sanzione pecuniaria.

#### **Art. 21 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni**

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Città metropolitana, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.

**Art. 22 Norma transitoria**

La Commissione del paesaggio in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.

**Art. 23 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo, all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano.